

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.39 del 30/05/2009

Oggetto: Omissis..... ricognizione aliquote e detrazioni - I.C.I. 2009 -

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare il secondo punto del dispositivo della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/05/2009 relativa a "MODIFICA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 29 DEL 23/03/2009 – RICOGNIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI" come sotto riportato:

.....Omissis..... procedere alla consequenziale ricognizione, propone al consiglio comunale di prendere atto che per l'anno 2009 le aliquote ICI rimangono confermate sulla scorta di quelle approvate con delibera di G.M. n.31 del 27/02/2006, ad eccezione di quella prevista al punto c) del dispositivo di cui alla succitata deliberazione di G.M. n.31/2006, confermata nei bilanci degli esercizi 2007 e 2008 come di seguito elencate:

ALIQUOTE ANNO 2009-

- a) Aliquota ordinaria 7 per mille;
- b) Aliquota del 5 per mille per "ABITAZIONE PRINCIPALE" e relative pertinenze;
- c) Aliquota del 7 per mille per le "ABITAZIONE NON LOCATE";
- d) Aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese per un periodo non superiore ad un anno;
- e) Aliquota del 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni;
- f) Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

DETRAZIONI

Detrazione dall'imposta dovuta di €129,11

Per i possessori di proprietà immobiliare e relative pertinenze, adibita a propria abitazione principale. Tale detrazione va rapportata, in ogni caso, al periodo dell'anno durante il quale l'immobile presenta tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare.

Detrazione dall'imposta dovuta di €185,92

- a) per i possessori di un'unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale ed adibita a propria abitazione principale siano presenti soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 05/02/1992 o soggetti con attestato di invalidità civile di almeno il 90%, risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L.;
- b) per i pensionati con coniuge, il cui reddito familiare complessivo imponibile riferito all'anno precedente, rilevabile dai modelli CUD, 730 O UNICO, non sia superiore ad €12.500,00.

Per ottenere tale detrazione il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune, brevi mani o a mezzo del servizio postale apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 31/10/2009, allegando apposita documentazione dalla quale si evince il possesso dei requisiti ai punti a) e b).;

Detrazione dell'imposta dovuta di €258,23

Per i pensionati, possessori di un'unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale ed adibita ad abitazione principale, con reddito imponibile individuale, riferito all'anno precedente e rilevato dai modelli CUD, 730 O UNICO, non sia superiore ad €7.230,40.

I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione di imposta già nella fase di pagamento della rata di acconto scadente il 16/06/2009. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato ed in mancanza dei requisiti richiesti, verrà applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale, pari ad €129,11 e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di accertamento per parziale e/o omesso versamento delle somme dovute.